

**Parti**

Ricorrente: E.ON Czech Holding AG

Convenuti: Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda

con l'intento di: Jihočeská plynárenská, a.s.

**Dispositivo**

L'articolo 22, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un ricorso, come quello di cui al procedimento principale, avente ad oggetto l'esame della congruità del corrispettivo che l'azionista principale di una società è tenuto a versare agli azionisti di minoranza della medesima in caso di trasferimento obbligatorio delle loro azioni a tale azionista principale, rientra nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio tale società ha sede.

<sup>(1)</sup> GU C 22 del 23.1.2017.

---

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 marzo 2018 — Commissione europea / FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S**

(Causa C-579/16 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Aiuti di Stato — Nozione di «aiuto» — Nozione di «vantaggio economico» — Principio dell'operatore privato in economia di mercato — Condizioni di applicabilità e di applicazione — Crisi finanziaria — Interventi successivi di salvataggio di una banca — Considerazione o meno, in sede di valutazione del secondo intervento, dei rischi derivanti dagli impegni assunti dallo Stato membro al momento del primo intervento)**

(2018/C 161/11)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar, L. Flynn e K. Blanck-Putz, agenti)

Altre parti nel procedimento: FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S (rappresentanti: O. Koktvedgaard, avvocato)

**Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 15 settembre 2016, FIH Holding e FIH Erhvervsbank/Commissione (T-386/14, EU:T:2016:474), è annullata.
- 2) Il primo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea è respinto.
- 3) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca sul secondo motivo.
- 4) Le spese sono riservate.

<sup>(1)</sup> GU C 14 del 16.1.2017.